

Prot. n. 215 int./1.2.2-2-4



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

Linee guida in materia di Curatela dell'Eredità Giacente



Sommario

L'ISTITUTO DELL'EREDITA' GIACENTE.....	3
RICORSO PER LA NOMINA DEL CURATORE DELL' EREDITA' GIACENTE.....	3
IL DECRETO DI APERTURA E NOMINA DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE	3
ADEMPIMENTI DELLA CANCELLERIA (a seguito del D.M. 22 giugno 2022, n. 128).....	4
COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL CURATORE	4
L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI EREDITARI.....	4
CESSAZIONE DELLA CURATELA	5
RENDICONTO FINALE, ISTANZA DI LIQUIDAZIONE E DECRETO DI CHIUSURA DELL'EREDITA' GIACENTE.....	5
ADEMPIMENTI DI CHIUSURA DEL CURATORE.....	6
AGGIORNAMENTI.....	6

L'ISTITUTO DELL'EREDITA' GIACENTE

Lo scopo dell'istituto dell'eredità giacente, disciplinato nel capo VIII del titolo I del Libro II del Codice Civile dagli artt. 528-532, è la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione (ex Art. 456 c.c.) e quello della eventuale accettazione da parte del chiamato.

I presupposti disciplinati dall'art. 528 c.c. dell'eredità giacente sono:

- a) **non sia intervenuta accettazione** da parte del chiamato
- b) il chiamato **non sia in possesso dei beni**
- c) sia stato **nominato**, su istanza di qualsiasi interessato, anche d'Ufficio, **un curatore**.

RICORSO PER LA NOMINA DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE

La nomina del curatore (art. 528 c.c.) dell'eredità giacente è chiesta da *chiunque vi abbia interesse* (ad esempio i chiamati all'eredità non in possesso dei beni, chiamati in subordine, i creditori del *de cuius*) o può *avvenire anche d'Ufficio*.

L'istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente deve essere presentata con ricorso al Giudice della Successione del Tribunale competente per territorio (luogo di apertura della Successione).

Al ricorso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Certificato di morte e codice fiscale del defunto;
- 2) Certificato di famiglia storico del *de cuius*;
- 3) Certificato di residenza storico del *de cuius*;
- 4) Visura del Registro Successioni (per verifica di eventuali rinunce all'eredità o accettazioni con beneficio di inventario);
- 5) Visura ipocatastale relativa ad eventuali beni immobili intestati al *de cuius*;
- 6) Visura P.R.A. relativa a beni mobili registrati intestati al *de cuius*;
- 7) Ulteriore documentazione in possesso del ricorrente attestante consistenze patrimoniali attive e passive del *de cuius*;
- 8) Nel caso di ricorso presentato da un amministratore di sostegno o tutore del *de cuius*, dovrà essere prodotta copia del rendiconto finale e del decreto di chiusura della misura di protezione;
- 9) Copia del pagamento telematico del contributo unificato di euro 98 e del pagamento telematico dell'anticipazione forfettaria dei diritti di cancelleria di euro 27.

IL DECRETO DI APERTURA E NOMINA DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE

Il provvedimento di nomina del Curatore dell'eredità giacente ha la forma del decreto, che richiama gli obblighi di legge che il curatore è tenuto ad osservare a seguito dell'accettazione dell'incarico e del giuramento di rito.

Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente viene emesso dal Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, in composizione monocratica.

Il curatore dell'eredità giacente, nominato ai sensi dell'art. 528 c.c., va annoverato fra gli ausiliari del Giudice, dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 cpc.

Il curatore è tenuto a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto l'attività di direzione e sorveglianza del Giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari.

Il decreto di apertura e nomina del Curatore dell'eredità giacente prevede, tra le altre, la costituzione di un fondo spese per consentire al curatore di sostenere le spese iniziali della procedura, quali ad esempio quelle di dare la massima conoscenza possibile del decreto di apertura mediante la pubblicazione per estratto del decreto di apertura in Gazzetta Ufficiale.

ADEMPIMENTI DELLA CANCELLERIA (a seguito del D.M. 22 giugno 2022, n. 128)

La cancelleria del Tribunale comunica all'Agenzia del demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto e gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonché la cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.

COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL CURATORE

Accettato l'incarico e dopo aver prestato il Giuramento, il Curatore è immesso pienamente nelle sue funzioni e dovrà, senza ritardo, provvedere alle seguenti attività:

- 1) Collaborare alla **pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica**, utilizzando il fondo spese di cui al decreto di nomina;
- 2) **Comunicare** il decreto di apertura dell'eredità e contestuale richieste di informazioni, in merito a rapporti di credito e di debito del *de cuius*, alle seguenti parti: ricorrente o legale di parte ricorrente, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Inps, Camera di commercio, P.R.A., Comune di ultima residenza, Ufficio postale, società in cui il *de cuius* era socio e, se noti, altri creditori, debitori e soggetti interessati;
- 3) Effettuare, anche on line, **ricerche** presso i pubblici Registri;
- 4) Entrare nel **possesso** dei beni ereditari;
- 5) Ricerca dei **chiamati** all'eredità del *de cuius*;
- 6) Attribuzione del **codice fiscale intestato alla procedura dell'eredità** giacente;
- 7) Apertura presso un istituto di credito o ufficio postale di un **conto corrente intestato alla curatela** dell'eredità giacente;
- 8) Procedere all'**inventario** secondo la modalità di cui agli art. 484 ss. c.c. Il ricorso per la nomina del pubblico ufficiale che debba essere incaricato della formazione dell'inventario deve essere presentato al Giudice del procedimento dell'eredità giacente. L'inventario quale atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale (cancelliere o notaio) è soggetto a registrazione e a detta spesa il curatore potrà far fronte, qualora non rinvenute liquidità nel patrimonio ereditario, attraverso il fondo spese a carico del ricorrente previsto nel decreto di nomina. Il pubblico ufficiale che ha provveduto alla redazione dell'inventario ha diritto al pagamento delle proprie competenze che saranno liquidate dal Giudice e saranno anch'esse poste a carico dell'eredità giacente.
- 9) **Trasmettere all'Agenzia del Demanio**, entro sei mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i dati di cui al comma 4 del D.M. 22 giugno 2022, n. 128
- 10) Provvedere alla **presentazione della dichiarazione di successione** all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 12 mesi dalla data in cui ha avuto notizia della nomina;
- 11) presentare la **dichiarazione dei redditi** e gli adempimenti contabili e IVA per le operazioni svolte dal defunto titolare di Partita IVA.

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI EREDITARI

Nell'ambito dell'amministrazione dei beni ereditari, il curatore, dopo aver portato a termine la fase preliminare, è tenuto a:

- 1) Provvedere al **pagamento dei debiti ereditari** e dei legati, previa autorizzazione del Tribunale (ex art. 530 c.c.)

- 2) **Amministrare l'eredità (art. 529 cc) in piena autonomia**, quando si tratta di atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione (art. 782 comma 2 cpc);
- 3) Promuovere immediatamente, la **vendita dei beni mobili entro un termine di 30 giorni** successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il giudice non disponga altrimenti con decreto motivato (art. 783 I comma cpc);
- 4) Promuovere la **vendita dei beni immobili inventariati** solo previa autorizzazione del Tribunale che deciderà in composizione collegiale, **nei casi di necessità o evidente utilità** (art. 783 II comma cpc); la vendita può essere effettuata con asta pubblica o con la forma della trattativa privata giustificandone per questa ultima le ragioni¹.
- 5) Richiedere l'autorizzazione del Tribunale per la riscossione dei capitali con effetti liberatori per transazioni, compromessi ed in genere per tutti **gli atti di straordinaria amministrazione** (art. 782 cpc);
- 6) Presentare **un rendiconto annuale** dell'attività svolta, fino alla chiusura della procedura (art. 782 cpc);

CESSAZIONE DELLA CURATELA

La curatela dell'eredità giacente cessa quando:

- **L'eredità sia stata accettata** espressamente o tacitamente da uno dei chiamati all'eredità (art. 532 cc);
- nel caso di **esaurimento dell'attivo**, non essendovi più beni da conservare o da amministrare o per mancanza di attività da svolgere;
- per **mancanza di successibili** entro il sesto grado (art. 572 comma 2 cc), l'eredità, divenuta allora *vacante*, si devolve allo Stato ai sensi dell'art. 586 cc.

RENDICONTO FINALE, ISTANZA DI LIQUIDAZIONE E DECRETO DI CHIUSURA DELL'EREDITA' GIACENTE

Appena nota la causa di chiusura, il Curatore deve informare il Giudice del procedimento dell'eredità giacente *de quo* e dovrà depositare:

- a) **Il rendiconto finale dell'amministrazione** (artt. 496 e 531 cc) con richiesta motivata di chiusura del procedimento; circa il contenuto del rendiconto, appare indispensabile l'elencazione analitica delle somme ricavate dalla vendita dei beni, dei frutti riscossi, dei crediti realizzati e delle attività non liquidate, nonché la specificazione delle somme pagate ai creditori e ai legatari, delle spese sostenute per l'amministrazione della massa ereditaria, oltre a contenere una istanza di chiusura del conto intestato alla procedura;
- b) **Istanza di liquidazione del compenso e le spese anticipate.**

Il Giudice esaminato il rendiconto finale e l'istanza di liquidazione, ove il conto non presenti lacune o irregolarità e non siano state sollevate osservazioni che risultino fondate, approva il rendiconto finale e le relative istanze di chiusura e liquida al curatore il compenso, compreso il rimborso delle spese anticipate, e dichiara chiusa la procedura.

¹ Il sub. procedimento di vendita di bene immobile si inquadra nei procedimenti autorizzativi del Tribunale composto in forma collegiale e pertanto è da considerarsi un procedimento "*autonomo*" che sconta il pagamento dell'anticipazione forfettaria euro 27 e del contributo unificato di euro 98.

L'attività eseguita dal Curatore è assimilata a quella di ausiliario del giudice ex art. 68 cpc, e in tal modo trova applicazione la tariffa professionale riguardante la natura tecnica prevalente dell'attività prestata; le spese e il compenso del curatore rientrano nella previsione dell'art. 511 c.c. e devono essere prededotte ed anteposte a qualsiasi privilegio.

ADEMPIMENTI DI CHIUSURA DEL CURATORE

A seguito del decreto di chiusura del Giudice, il curatore deve provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti:

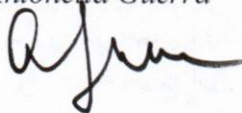
- se vi è materia imponibile, provvedere a presentare l'ultima dichiarazione dei redditi relativa al periodo antecedente quello della cessazione delle funzioni;
- se vi sono procedimenti pendenti, provvedere a notificare l'intervenuta accettazione dell'eredità a tutte le parti in causa unitamente al provvedimento di chiusura, oltre che a depositare una nota informativa al giudice avanti al quale pende la causa;
- se vi sono contratti in corso, a formalizzare il subentro dell'erede nel rapporto contrattuale o, come nel caso del contratto di conto corrente della curatela, provvedere alla chiusura;
- in ogni caso, **provvedere ad inviare**, unitamente al **provvedimento di chiusura della procedura**, la comunicazione di cessazione dalle proprie funzioni (a mezzo PEC o raccomandata) e i dati identificativi dell'erede, a tutti i soggetti che hanno un interesse a ricevere tale informazione. Rientrano tra i soggetti aventi interesse al ricevere la comunicazione di chiusura della procedura:
 - Agenzia delle Entrate;
 - Agenzia del Demanio². Il curatore dovrà inoltre **comunicare all'agenzia del demanio mediante una relazione gli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato**;
 - Ufficio postale competente;
 - Ufficio Tributi del Comune ove sono collocati i beni del *de cuius*;
 - Camera di Commercio;
 - PRA;
 - INPS;
 - Altri soggetti: creditori, istituti assicurativi, istituti di credito, datori di lavoro, amministratori di condominio, comproprietari di beni, usufruttuari e altri interessati.

AGGIORNAMENTI

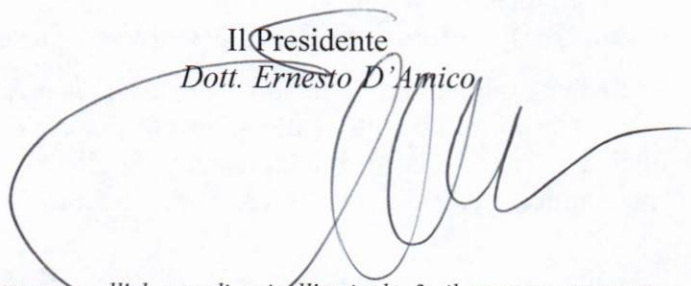
Le presenti linee guida saranno oggetto di aggiornamento periodico a cura della Presidente della Prima sezione civile del Tribunale, con la collaborazione dei magistrati assegnatari, dell'ordine Avvocati e dell'ordine dei Commercialisti di Verona e del Responsabile della cancelleria della volontaria giurisdizione.

Verona, - 6 MAR. 2025

La Presidente della I Sezione Civile
Dott.ssa Antonella Guerra



Il Presidente
Dott. Ernesto D'Amico



² Si richiama a l' art. 4 D.M. 22 giugno 2022, n. 128: "Unitamente all'elenco di cui all'articolo 3, il curatore trasmette, altresì, all'Agenzia del demanio copia dell'inventario, del rendiconto, del provvedimento di chiusura della procedura di eredità giacente, del provvedimento di devoluzione allo Stato dei beni ereditari, dell'eventuale nota di trascrizione nei pubblici registri e della voltura".